

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

ASSEMBLEA VERBALE N. 2 DEL 27 FEBBRAIO 2012

OGGETTO: Variazioni allo Statuto Consortile.

L'anno duemiladodici, addì 27 del mese di febbraio, alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sala Barbieri del Municipio di Verona, si sono riuniti, quali componenti dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

COMUNE	SINDACO/ PRESIDENTE	DELEGATO	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
AFFI					X
ALBAREDO D'ADIGE					X
ARCOLE					X
BADIA CALAVENA		X	DALLA MINCA MARTA	X	
BELFIORE		X	BARBIERI PIERGIORGIO	X	
BOSCO CHIESANUOVA					X
BRENTINO BELLUNO					X
BUSSOLENGO		X	SAVOIA GIANCARLO	X	
CAPRINO VERONESE		X	SLAGHENAUFFI PIERLUIGI	X	
CAVAION VERONESE					X
CERRO VERONESE					X
CONCAMARISE					X
COSTERMANO					X
DOLCE'					X
ERBEZZO					X
FERRARA DI MONTE BALDO					X
FUMANE					X
GREZZANA		X	ORBELLI MARIO	X	
LAVAGNO					X
MALCESINE		X	LONARDI NEREO	X	
MARANO DI VALPOLICELLA					X
MONTECCHIA DI CROSARA					X
MOZZECANE					X
NEGRAR					X
PASTRENGO					X
PESCANTINA					X
RIVOLI VERONESE					X
RONCA'					X
RONCO ALL'ADIGE					X
ROVERE' VERONESE					X
S. GIOVANNI ILARIONE		X	GAMBARETTO AUGUSTO	X	
S. MARTINO B.A.		X	BARBA LUCIANO	X	
S. MAURO DI SALINE					X
SAN PIETRO IN CARIANO					X
SANT'AMBROGIO VALP.		X	VASSANELLI ELISABETTA	X	
SANT'ANNA D'ALFAEDO					X
SOMMACAMPAGNA					X
SONA		X	PINOTTI MERI	X	
SORGA'					X
TORRI DEL BENACO					X
TREGNAGO					X

Via Macello, 23 - 37121 Verona - tel. 045 593335 - 045 8031046 - fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

Codice Fiscale 93005600239 - Partita IVA 01545720235

TREVENZUOLO		X	PERSI LUCIANO	X	
UNIONE COMUNI VR EST		X	VELLI GIUSEPPE	X	
VALEGGIO SUL MINCIO					X
VELO VERONESE					X
VERONA		X	VANONI MARCO	X	

Presiede l'Assemblea il Sig. Marco VANONI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito dal Dott. Gianfranco BUSSOLA, Segretario consortile, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'art. 4 dello Statuto consortile "Durata, modifiche e scioglimento" al comma 2 precisa:

"Le modifiche allo statuto, concernenti l'adesione di altri Enti territoriali, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione, potranno avvenire per istanza, accolta dall'Assemblea, dell'Ente interessato nel primo caso e di uno o più componenti il Consorzio negli altri casi. La richiesta s'intende approvata se ottiene il consenso di almeno il 67% delle quote di rappresentatività in seno all'Assemblea."

CHE si ritiene opportuno apportare alcune modifiche allo statuto consortile al fine di renderlo più adeguato ed aggiornato alle attuali esigenze del Consorzio.

Viste le seguenti modifiche allo statuto:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p style="text-align: center;"><u>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO</u></p> <p>Il presente Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 25 della Legge 08/06/1990, n. 142, risulta dalla revisione, ai sensi dell'art. 60 della Legge citata, del Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie, costituito con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 92 in data 5 febbraio 1981, trasformato nella forma prevista dalla Legge 142/90, ulteriormente sostituita dal d.lgs 18/02/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio intercomunale soggiorni climatici" e succede in ogni ragione al precedente "Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie", ai sensi dell'art. 60 della Legge 142/90, ulteriormente sostituita dal d.lgs 18/02/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esso ha sede nel capoluogo della Provincia di Verona.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p style="text-align: center;"><u>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO</u></p> <p>Il Consorzio intercomunale soggiorni climatici è stato costituito a seguito della revisione del "Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie", costituito con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 92 in data 5 febbraio 1981 nel rispetto della normativa vigente al momento della trasformazione.</p> <p>Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio intercomunale soggiorni climatici" (in seguito, semplicemente, Consorzio) e succede in ogni ragione al precedente "Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie".</p> <p>Esso ha sede nel capoluogo della Provincia di Verona, in Via Macello, n. 23.</p>

**ART. 3
OGGETTO**

1. Il Consorzio ha lo scopo di agire quale organismo, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, di gestione, sia diretta, che tendente al coordinamento tra Comuni della Provincia di Verona delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata, in soggiorni climatici montani e marini.
2. Nell'ambito di tale azione il Consorzio provvede a:
 - a) curare la gestione delle attività connesse ai soggiorni montani e/o marini appartenenti al proprio patrimonio, provvedendo, altresì, alla manutenzione dei relativi complessi edilizi;
 - b) assicurare ogni adempimento per la destinazione dei fabbricati di cui sopra a soggiorni permanenti o stagionali, a disposizione prevalentemente di individui di minore età o anziani per l'esercizio d'attività elioterapiche, educative e ricreative.

**ART. 3
OGGETTO**

1. Il Consorzio, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, ha lo scopo di gestire, direttamente ovvero in collaborazione con i Comuni della Provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'estero.
2. Il Consorzio, per svolgere tale attività, potrà utilizzare proprie strutture ovvero utilizzare quelle altrui.
3. Il Consorzio si assumerà l'onere della manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprietà ovvero, sulla scorta di apposite convenzioni potrà anche eseguire lavori di adeguamento e di manutenzione anche su immobili, aventi destinazione di casa vacanze, di proprietà di altri enti.

**ART. 4
DURATA, MODIFICHE E SCIoglimento**

1. La durata dell'Ente di gestione è stabilita in anni 30, salvo eventuale rinnovo.
2. Le modifiche allo statuto, concernenti l'adesione di altri Enti territoriali, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione, potranno avvenire per istanza, accolta dall'Assemblea, dell'Ente interessato nel primo caso e di uno o più componenti il Consorzio negli altri casi. La richiesta s'intende approvata se ottiene il consenso di almeno il 67% delle quote di rappresentatività in seno all'Assemblea.
3. Oltre che per i casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto osservando le stesse procedure di cui al comma 2.
4. L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 3 anni dalla costituzione dello stesso. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata r/r, di almeno sei mesi rispetto all'inizio del nuovo anno

**ART. 4
DURATA, MODIFICHE E SCIoglimento**

1. La durata dell'Ente di gestione è stabilita in anni 30, salvo eventuale rinnovo.
2. Le modifiche allo statuto potranno avvenire esclusivamente se ottengono il consenso di almeno il 67% delle quote di rappresentatività in seno all'Assemblea, con l'esclusione dell'adesione o il recesso di altri Enti territoriali, la cui richiesta s'intende approvata se ottiene almeno il 51% di tali quote.
3. Oltre che per i casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto osservando le stesse procedure di cui al comma 2.
4. L'eventuale recesso, adottato dall'organo competente, e dovrà essere comunicato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero posta certificata, di almeno 6 (sei) mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.

finanziario.

ART. 9
CONVOCAZIONI E RIUNIONI
DELL'ASSEMBLEA

1. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o dal suo delegato, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea, non inferiore a 8 componenti, che rappresenti almeno 2/3 delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 4, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.
2. In tutti gli altri casi, ad eccezione della contrazione dei mutui, che avviene con le modalità e con la maggioranza di cui al comma precedente, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 6, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con un numero di componenti, non inferiore a 3, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.
3. La convocazione di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dall'acquisizione, al protocollo del Comune col maggior numero di abitanti, degli atti deliberativi di tutti gli Enti facenti parte del Consorzio.

ART. 10
MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 2 e avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che,

ART. 9
CONVOCAZIONI E RIUNIONI
DELL'ASSEMBLEA

1. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o dal suo delegato, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea, non inferiore a 8 componenti, che rappresenti almeno 2/3 delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 4, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.
2. In tutti gli altri casi, ad eccezione della contrazione dei mutui, che avviene con le modalità e con la maggioranza di cui al comma precedente, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 6, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con un numero di componenti, non inferiore a 3, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.

ART. 10
MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 2 e avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono in seduta ed a scrutinio segreti.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.

abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.	votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.
--	---

UDITI gli interventi:

- del delegato del Comune di San Martino Buon Albergo, Luciano Barba, per chiedere se sia prevista la votazione di ogni singolo articolo modificato ovvero se si intenda optare per un'unica votazione;
- del Direttore Generale, per proporre di rinviare tale decisione una volta ultimato l'esame di tutti gli articoli modificati;
- della delegata, neo incaricata, del Comune di Sona, Meri Pinotti, per chiedere che cosa si debba intendere per "organo competente", inserito nella modifica apportata all'articolo 4 in materia di recesso dal Consorzio;
- del Direttore Generale, per precisare che tale formulazione è stata volutamente utilizzata in quanto la normativa vigente individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a decidere in materia di adesione e di recesso ma non si esclude che in un prossimo futuro il legislatore possa cambiare orientamento; con tale formula generica si evita l'esigenza di apportare una specifica modifica allo Statuto.

RITENUTO di procedere alla modifica dello statuto secondo quanto indicato nel prospetto precedente.

VISTO l' art. 4 del vigente Statuto Consortile.

VISTO l'articolo n. 31 del Decreto Legislativo 267/2000.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

L'ASSEMBLEA

In esito a votazione, avvenuta per alzata di mano, di cui si accerta mediante prova e controprova, il seguente risultato:

COMPONENTI L'ASSEMBLEA CONSORTILE PRESENTI N. 13 SU 46 AVENTI DIRITTO, PARI A VOTI 358 SU 504, CORRISPONDENTI AL 71,04% DELLE QUOTE CONSORTILI.

FAVOREVOLI N. 13 PARI A VOTI 358 SU 504 (UNANIMITA')

CONTRARI N. 0 PARI A VOTI 0

ASTENUTI N. 0 PARI A VOTI 0

DELIBERA

1. di apportare allo statuto consortile le modifiche agli articoli 1, 3, 4, 9,10, 12 indicate nella colonna destra della tabella riportata in premessa e che qui si intende interamente richiamata.
2. di trasmettere a tutti gli enti consorziati copia dello statuto consortile aggiornato.

prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depona nell'urna un numero di schede pari al numero delle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla Legge o dallo Statuto.

4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depona nell'urna un numero di schede pari al numero delle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla Legge o dallo Statuto.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dal Presidente e da 4 membri eletti dall'assemblea nella sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. I membri del C.d.A., scelti tra i membri dell'Assemblea, devono possedere i requisiti di adeguata esperienza tecnica e/o amministrativa. Per garantire continuità amministrativa, i membri del C.d.A. rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. In caso di dimissione, o anche in caso di decadenza quale Sindaco o delegato, di un componente del C.d.A., prima della scadenza di diritto di tale organo, lo stesso viene sostituito da un componente dell'Assemblea consortile nella prima riunione utile con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Qualora dopo 2 votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dal Presidente e da 4 membri eletti dall'assemblea nella sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. I membri del C.d.A., sono scelti tra i soggetti indicati dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. Devono possedere i requisiti di adeguata esperienza tecnica e/o amministrativa. Per garantire continuità amministrativa, i membri del C.d.A. rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. In caso di dimissione, o anche in caso di decadenza quale Sindaco o perdita della delega, di un componente del C.d.A., prima della scadenza di diritto di tale organo, lo stesso viene sostituito da un componente dell'Assemblea consortile nella prima riunione utile con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Qualora dopo 2 votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Marco Vanoni



IL SEGRETARIO

dott. Gianfranco Bussola



Che in data 27 FEB. 2012 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Che in data _____ il responsabile dell'area contabile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Che in data _____ il responsabile dell'area contabile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 28 FEB. 2012

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 27 FEB. 2012

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola

